REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Taranto terza sezione civile in composizione monocratica in persona del giudice dott. Marcello Maggi, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n.2418/2015 r.g.

TRA

Banca Carime s.p.a. con sede in Cosenza in persona dell'avv.Iole Vespasiano quadro direttivo di IV livello, a tanto abilitata giusta procura autenticata per notar Camilleri di Cosenza in data 11-12-2012 rep.39582 raccolta 17846 – rappresentata e difesa dagli avv.ti Giorgio Costantino e Francesco Saverio Costantino come da procura in calce all'atto di citazione;

-ATTRICE OPPONENTE

Coronese Vittorio - Coronese Angelo Raffaele - Coronese Giovanni rappresentati e difesi dagli avv.ti Antonio De Giorgio e Giuseppe De Giorgio, giusta procura a margine dell'atto di precetto;

-CONVENUTI OPPOSTI

All'udienza dell'11-2-2016 la causa è stata riservata per la decisione sulle conclusioni prese dalle parti come da verbale in atti.

CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con citazione spedita per la notifica il 26-4-2015 Banca Carime s.p.a. ha proposto opposizione avverso il precetto notificatole il 11-3-2015 su richiesta di Coronese Vittorio,Coronese Angelo Raffaele e Coronese Giovanni, già soci della SCIM Società Costruzione Infissi Metallici s.r.l., per il pagamento della somma di € 36.220,36 ,in forza di sentenza di questo Tribunale n.3521-2014 depositata il 24-11-2014. Ha dedotto a sostegno l'opponente la nullità ed inefficacia del precetto opposto per inesistenza del titolo esecutivo, in

Firmato Da: MAGGI MARCELLO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: aecc7

quanto costituito da sentenza resa in favore di una società già cancellata dal registro delle imprese in data 30-5-2012, evento che aveva determinato l'immediata estinzione del soggetto intimante ai sensi dell'art.2495 c.civ., con la conseguenza che la pronuncia giudiziale era *inutiliter data* ed inidonea a legittimare l'esecuzione forzata da parte dei soci. La cancellazione della società ,decisa dal liquidatore prima che il credito controverso fosse liquidato, avrebbe comportato, ad avviso dell'opponente, la tacita manifestazione di volontà di rinunciare alla pretesa oggetto del giudizio ed agli effetti della sentenza. Nè si sarebbe realizzato fenomeno successorio in favore dei soci della società cancellata dei crediti non compresi nel bilancio finale di liquidazione,non potendo quel trasferimento estendersi alle mere pretese ed ai diritti di credito ancora incerti o illiquidi, la cui inclusione in bilancio avrebbe richiesto un'attività giudiziale ulteriore,ed il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consentirebbe di ritenere che la società vi avesse rinunciato. Per quest'ultima ragione l'opponente deduce inoltre il difetto di legittimazione attiva degli intimanti ad azionare un credito non trasferitosi in loro favore in ragione della precedente estinzione della SCIM s.r.l.. L'opponente ha pertanto chiesto dichiararsi l'invalidità ed inefficacia del precetto opposto con condanna degli intimanti alla rifusione delle spese di lite ed al risarcimento danni ex art.96 c.p.c. da liquidarsi equitativamente.

Si sono costituiti Coronese Vittorio,Coronese Angelo Raffaele e Coronese Giovanni instando per il rigetto dell'opposizione in quanto infondata, con vittoria di spese di lite da distrarsi. Sussisterebbe ad avviso degli opposti la propria legittimazione ad azionare il credito già della SCIM s.r.l. essendo essi succeduti ex art.110 c.p.c. nei rapporti sostanziali e processuali non esauriti facenti capo alla società cancellata;non vi sarebbe stata alcuna volontà di rinunciare al credito poi accertato con la sentenza n.3521-2014 dato che gli organi societari avevano iniziato la causa nel 2007 poi coltivata e portata alla fisiologica conclusione pur dopo la cancellazione. La sentenza n.3521-2014 sarebbe produttiva di effetti ,non solo nell'idoneità al giudicato ma anche riguardo all'efficacia esecutiva, in quanto non era stata richiesta l'interruzione del giudizio.

******

1- L'opposizione deve essere accolta. In fatto è documentato(v. sentenza n.3521-2014 di questo Tribunale, prodotta da entrambe le parti) che la SCIM s.r.l. intraprese con citazione notificata nel maggio 2007 nei confronti di Banca Carime s.p.a. azione giudiziaria intesa alla declaratoria di nullità di alcune pattuizioni

Firmato Da: MAGGI MARCELLO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: aecc7

contenute nel contratto di conto corrente stipulato nell'anno 1991 con Cassa di Risparmio di Puglia, con conseguente condanna dell'istituto di credito a questa succeduto alla restituzione delle somme risultanti dal saldo attivo del conto corrente, da rideterminarsi a seguito della espunzione di addebiti invalidamente operati in danno della correntista. Non è in contestazione tra le parti che in pendenza del giudizio così instaurato la SCIM s.r.l. venne posta in liquidazione con successiva cancellazione dal registro delle imprese intervenuta in data 30-5-2012. Quest'ultimo evento non fu dichiarato o notificato ai sensi dell'art.300 comma 1 c.p.c. dal procuratore di SCIM s.r.l.;il giudizio proseguì pertanto tra le parti originarie e si concluse con sentenza n.3521-2014, contenente pronuncia di accertamento in capo a SCIM s.r.l. della qualità di creditrice nei confronti di Banca Carime s.p.a. per un ammontare di € 26.656,15 oltre accessori (determinato mediante consulenza tecnica di ufficio) con condanna dell'istituto di credito a pagare in favore di SCIM s.r.l. la somma appena detta, maggiorata di due terzi delle spese di lite.

2- La sentenza così ottenuta è stata azionata col precetto opposto da Coronese Vittorio, Coronese Angelo Raffaele e Coronese Giovanni - i quali prima della cancellazione della SCIM s.r.l. dal registro delle imprese ne rivestivano pacificamente la qualità di soci – sul presupposto dell'intervenuta loro successione *pro quota* nei rapporti giuridici già facenti capo al sodalizio estinto e quindi nel credito accertato con la pronuncia appena citata, pacificamente non compreso nel bilancio finale di liquidazione della società estinta.

3- Secondo i principi fatti propri dalla giurisprudenza di legittimità (Cass.s.u.sent. 4060, 4061 e 4062 del 2010) le modifiche apportate dal legislatore con la riforma societaria del 2003 al testo dell'art. 2495 c.c. hanno avuto valenza innovativa. Pertanto, la cancellazione di una società di capitali dal registro delle imprese, che nel precedente regime normativo si riteneva non valesse a provocare l'estinzione dell'ente, qualora non tutti i rapporti giuridici ad esso facenti capo fossero stati definiti, è ora invece da considerarsi senz'altro produttiva di quell'effetto estintivo;quest'ultimo destinato ad operare in coincidenza con la cancellazione (Cassazione civile, sez. III, 31/10/2014, n. 23141) la quale pertanto determina la perdita di capacità giuridica e di quella processuale del sodalizio. Circa la sorte dei rapporti attivi (in forza dei quali cioè la società poteva vantare diritti prima della cancellazione) non esauriti al momento dell'estinzione della società e non compresi nel bilancio finale di liquidazione, si è affermato in giurisprudenza, in assenza di espressa disciplina, l'orientamento (cfr. Cassazione civile, sez. un., 12/3/2013,sentenze nn. 6070-6071-

Firmato Da: MAGGI MARCELLO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: aecc7

6072) secondo il quale ove all'estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio in forza del quale i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità o comunione indivisa, onde anche la relativa gestione segue il regime proprio della contitolarità o della comunione.

Il principio di successione dei soci nei rapporti attivi pendenti non esauriti al momento dell'estinzione del sodalizio (al quale si richiamano gli intimanti sostenendo di essere succeduti alla società estinta nel credito oggetto della sentenza n. n.3521-2014, e per conseguenza di essere subentrati anche nel rapporto processuale ai sensi dell'art.110 c.p.c. potendosi avvalere degli effetti esecutivi della pronuncia di condanna), non è tuttavia destinato ad operare in ogni caso. Ha osservato sul punto testualmente la Corte(cfr. le tre sentenze del marzo 2013): <<*meno agevole è individuare la sorte dei residui attivi non liquidati e delle sopravvenienze attive della liquidazione di una società cancellata dal registro, perchè il legislatore ne tace. E' ben possibile che la stessa scelta della società di cancellarsi dal registro senza tener conto di una pendenza non ancora definita, ma della quale il liquidatore aveva (o si può ragionevolmente presumere che avesse) contezza sia da intendere come una tacita manifestazione di volontà di rinunciare alla relativa pretesa (si veda, ad esempio, la fattispecie esaminata da Cass. 16 luglio 2010, n. 16758); ma ciò può postularsi agevolmente quando si tratti, appunto, di mere pretese, ancorchè azionate o azionabili in giudizio, cui ancora non corrisponda la possibilità d'individuare con sicurezza nel patrimonio sociale un diritto o un bene definito, onde un tal diritto o un tal bene non avrebbero neppure perciò potuto ragionevolmente essere iscritti nell'attivo del bilancio finale di liquidazione. Ad analoghe conclusioni può logicamente pervenirsi nel caso in cui un diritto di credito, oltre che magari controverso, non sia neppure liquido: di modo che solo un'attività ulteriore da parte del liquidatore - per lo più consistente nell'esercizio o nella coltivazione di un'apposita azione giudiziaria - avrebbe potuto condurre a renderlo liquido, in vista del riparto tra i soci dopo il soddisfacimento dei debiti sociali. In una simile situazione la scelta del liquidatore di procedere senz'altro alla cancellazione della società dal registro, senza prima svolgere alcuna attività volta a far accertare il credito o farlo liquidare, può ragionevolmente essere interpretata come un'univoca manifestazione di volontà di rinunciare a quel credito (incerto o comunque illiquido) privilegiando una più*

Firmato Da: MAGGI MARCELLO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: aecc7

rapida conclusione del procedimento estintivo. Ma quando, invece, si tratta di un bene o di un diritto che, se fossero stati conosciuti o comunque non trascurati al tempo della liquidazione, in quel bilancio avrebbero dovuto senz'altro figurare, e che sarebbero perciò stati suscettibili di ripartizione tra i soci (al netto dei debiti), un'interpretazione abdicativa della cancellazione appare meno giustificata, e dunque non ci si può esimere dall'interrogarsi sul regime di quei residui o di quelle sopravvenienze attive>>. Nel prosieguo della motivazione la Corte ha riassunto il proprio pensiero nel seguente modo:<< *Traendo le fila del discorso svolto, in relazione alle questioni per le quali il ricorso è stato portato all'esame delle sezioni unite, si possono dunque enunciare i seguenti principi di diritto:"Qualora all'estinzione della società, conseguente alla sua cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale: a) le obbligazioni si trasferiscono ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, pendente societate, essi fossero o meno illimitatamente responsabili per i debiti sociali; b) si trasferiscono del pari ai soci, in regime di contitolarità o di comunione indivisa, i diritti ed i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta, ma non anche le mere pretese, ancorchè azionate o azionabili in giudizio, nè i diritti di credito ancora incerti o illiquidi la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un'attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale) il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato>>.*

4- Dalla interpretazione complessiva di questi passi delle pronunce delle Sezioni unite, si ritrae il principio secondo il quale allorquando il liquidatore sia al corrente(o presumibilmente debba esserlo) della esistenza di una pretesa controversa della società (e perciò ancora non certa e/o illiquida) e tuttavia proceda egualmente a richiedere la cancellazione dal registro delle imprese prima che la pretesa sia accertata mediante le necessarie attività giudiziali o stragiudiziali, in modo da potere essere inserita nell'attivo del bilancio finale della liquidazione,ciò possa far ritenere che la società vi abbia univocamente rinunciato, scegliendo di privilegiare "una più rapida conclusione del procedimento estintivo".

5- Gli opposti non hanno espressamente negato che il liquidatore della SCIM s.r.l., al momento della cancellazione dal registro delle imprese, fosse al corrente della pendenza della controversia con Banca Carime, ma hanno rimarcato che pur dopo l'estinzione della società, il giudizio intrapreso nel 2007 sia

Firmato Da: MAGGI MARCELLO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: aecc7

stato ancora coltivato, al fine di ottenere una pronuncia di condanna, comportamento questo che sarebbe incompatibile con una tacita volontà abdicativa del credito che ne era oggetto. L'interpretazione delle pronunce delle Sezioni Unite induce però ad escludere che la mera pendenza di un giudizio inteso all'accertamento di un credito della società impedisca l'effetto abdicativo connesso alla cancellazione dal registro delle imprese, avendo espressamente la Corte riferito quell'effetto a *"mere pretese, ancorchè azionate o azionabili in giudizio, cui ancora non corrisponda la possibilità d'individuare con sicurezza nel patrimonio sociale un diritto o un bene definito, onde un tal diritto o un tal bene non avrebbero neppure perciò potuto ragionevolmente essere iscritti nell'attivo del bilancio finale di liquidazione".* In altri termini, nel ragionamento della Corte ciò che vale ad escludere l'effetto giuridico di tacita rinuncia al credito della cancellazione della società dal registro delle imprese, non è la pendenza o meno di un giudizio volto ad accertarlo, ma la certezza e liquidità di quel diritto (valutate all'atto della cancellazione) tali da far ritenere che se esso fosse stato in quel momento conosciuto (o non trascurato) dal liquidatore avrebbe potuto senz'altro essere iscritto nell'attivo del bilancio finale di liquidazione, con sua ripartizione tra i soci al netto dei debiti;conseguenza che la Corte ha invece escluso nell'evenienza che un credito ,al momento della cancellazione, fosse controverso e/o illiquido, tanto da dover richiedere ulteriori attività anche giudiziali volto ad accertarlo. E non vi è dubbio che fosse quest'ultima l'ipotesi realizzatasi nella specie, giacchè al momento della cancellazione(maggio 2012) il credito di SCIM s.r.l. verso Banca Carime era ancora controverso (quindi incerto nell'esistenza e nell'ammontare e tale perciò da non potere essere iscritto nel bilancio finale di liquidazione per consentire la sua eventuale ripartizione tra i soci al netto dei debiti), e non si erano concluse le attività volte a liquidarlo, essendo intervenuta la pronuncia di accertamento del suo ammontare, con conseguente condanna, solo con la pubblicazione della sentenza n.3521 del 2014 (a questo riguardo è evidentemente irrilevante la precedente data di deposito della consulenza di ufficio nel giudizio promosso nel 2007, che era atto provvisorio ed interno al processo, non tale da eliminare immediatamente l'illiquidità ed incertezza del credito che rimaneva controverso).

A ciò va aggiunto che il comportamento (scelta di coltivare il giudizio pendente sino alla sentenza) che si assume incompatibile con la volontà abdicativa espressa dalla società per il tramite dell'organo di liquidazione con il richiedere la cancellazione dal registro delle imprese pur in pendenza del giudizio, non proverrebbe neppure dallo stesso soggetto che quel comportamento aveva tenuto (ossia la società), ma dai

Firmato Da: MAGGI MARCELLO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: aecc7

soci persone fisiche, non potendo perciò assumere rilevanza giuridica di contegno concludente di segno contrario a quella volontà;senza poi trascurare che con l'approvazione del bilancio finale di liquidazione i soci avevano avallato la scelta compiuta dal liquidatore di richiedere l'immediata cancellazione della società malgrado la pendenza della lite con Banca Carime.

Essendo venuto meno per rinuncia con la cancellazione da registro delle imprese della SCIM s.r.l. anche il credito verso Banca Carime in quel momento controverso ed illiquido, era impedito rispetto ad esso alcun fenomeno successorio,con esclusione del subentro dei soci del sodalizio estinto anche nel relativo rapporto processuale ai sensi dell'art. 110 c.p.c. (norma ritenuta applicabile nelle citate pronunce del marzo 2013,ma evidentemente per l'ipotesi di effettiva successione del socio in rapporti facenti capo alla società estinta). Infatti la disposizione appena richiamata presuppone l'effettività di un fenomeno successorio (nell'ipotesi di successione ereditaria non si dubita che il trasferimento della *legitimatio ad causam* ai sensi dell'art.110 c.p.c. presupponga l'acquisto della qualità di erede e che la sua mancanza sia rilevabile di ufficio-cfr. ex multis Cass.20-6-2006 n.14266),fenomeno nella specie escluso rispetto al credito controverso al momento della cancellazione della società.

Ne deriva il difetto di legittimazione attiva dei soci intimanti ad avvalersi anche con l'esecuzione forzata, preannunciata col precetto opposto, degli effetti processuali della sentenza n.3521/2014 riguardanti in realtà un soggetto ormai estinto, che aveva scelto di rinunciare al credito che con il precetto si intende far valere,nella titolarità del quale gli intimanti non sono pertanto subentrati.

Va infine rilevato che l'interpretazione della Sezioni unite è stata ancora di recente ribadita dalla Corte di legittimità, proprio nell'ipotesi di estinzione di una società conseguente alla sua cancellazione dal registro delle imprese intervenuta nella pendenza di un giudizio dalla stessa originariamente intrapreso;ritenendosi che in tal caso la cancellazione non determini il trasferimento della corrispondente azione in capo ai soci, avendovi la società implicitamente rinunciato con conseguente cessazione della materia del contendere(Cass. civ. sez. I 24-12-2015 n.25974).

Da quanto detto discende conclusivamente che in accoglimento dell'opposizione il precetto opposto deve essere dichiarato nullo ed inefficace per difetto di legittimazione attiva degli intimanti ad azionare il preteso

Firmato Da: MAGGI MARCELLO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: aecc7

credito, rimanendo ogni ulteriore questione assorbita.

La domanda di risarcimento danni ex art.96 c.p.c. spiegata da Banca Carime s.p.a. non può trovare accoglimento non avendo la parte istante assolto all'onere di allegare gli elementi di fatto necessari alla liquidazione, pur equitativa, del danno lamentato(Cassazione civile, sez. III, 27/10/2015, n. 21798).

Le spese di lite seguono la soccombenza rispetto alla domanda principale, nella misura di cui in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta da Banca Carime s.p.a. con atto di citazione spedito per la notifica il 26-4-2015 avverso il precetto notificatole il 11-3-2015 su richiesta di Coronese Vittorio,Coronese Angelo Raffaele e Coronese Giovanni, così provvede:

1) accoglie l'opposizione e dichiara nullo ed inefficace il precetto opposto;

2)rigetta la domanda di risarcimento danni ex art.96 c.p.c. spiegata da Banca Carime s.p.a.;

3)condanna Coronese Vittorio , Coronese Angelo Raffaele, Coronese Giovanni, in solido tra loro, al pagamento in favore di Banca Carime s.p.a. delle spese del giudizio, liquidate in € 5000 per compensi ed € 568,14 per esborsi, oltre rfsg al 15% iva e cap in misura di legge.

Taranto, 4-5-2016

Il giudice est.

(dott.Marcello Maggi)

Firmato Da: MAGGI MARCELLO Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: aecc7